

CONTRATTO DI SERVIZIO

Acipromuove S.r.l., con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36 (di seguito denominata affidante), iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 28145, P.I. 01603490481, in persona del Presidente Prof. Massimo Ruffilli, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2020

E

SAMM S.r.l. (di seguito indicata come affidataria) con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 36, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Firenze al n. 28145, P.I. 01603490481, in persona del Presidente D.ssa Alessandra Rosa

CONSIDERATO Acipromuove è a totale partecipazione pubblica, *in house* e soggetta a controllo analogo dell'Automobile Club Firenze;

CONSIDERATO che Acipromuove rappresenta dunque un organismo di diritto pubblico soggetto all'applicazione del D.lgs 50 del 2016, nonché del relativo art. 192 per quanto attiene ai propri affidamenti *in house* ed all'obbligo di iscrizione all'ANAC ai sensi delle linee guida 7;

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra Acipromuove e SAMM in data 15 dicembre 2017, per l'affidamento *in house* dei servizi a quest'ultima società;

CONSIDERATA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare

dell'affidamento in house; la necessità che la società a partecipazione pubblica affidante eserciti sul soggetto affidatario un “*controllo analogo*” a quello che effettua sui propri servizi; l’obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti “*in prevalenza*” per la società a partecipazione pubblica affidante (c.d. funzione “*servente*” della società), secondo la misura definita dall’ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l’art. 192, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “*Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

CONSIDERATO che Acipromuove ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l’erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Club d’Italia, come statuito dallo Statuto dell’Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club e delle società partecipate, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati anche mediante società in house;

ACCERTATO dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l’affidamento diretto in house nei confronti di SAMM;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società affidataria, nonché l’esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un decennio, in particolare nell’ambito delle tasse automobilistiche;

RILEVATA l’esigenza che la società affidataria operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell’Automobile Club Firenze perseguite da Acipromuove, in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani pluriennali ed annuali monitorati sistematicamente dall’Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata a SAMM non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

DATO ATTO che Acipromuove, in data ..., ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie *in house* allegando la documentazione necessaria all'affidamento ed acquisendo il protocollo n. ...;

DATO ATTO che è ancora pendente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione, così come previsto dal paragrafo 5.2. delle linee guida ANAC n. 7 del 2017 e che tuttavia, ai sensi delle medesime linee guida, *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”*;

RILEVATO che SAMM non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il *“controllo analogo”* sulla Società *In House* da parte di Acipromuove.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Presidente di Acipromuove e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acipromuove srl.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso in conflitto.

Art. 2) Durata

La convenzione di cui al presente atto ha la durata dal 15 novembre 2020 e fino al 30 settembre 2025.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi e senza tale preavviso qualora l'ANAC respinga l'istanza di iscrizione di cui alle premesse. Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Art. 3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

Art. 4) Locali

L'affidataria si impegna a svolgere la propria attività nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Firenze in Viale Giovanni Amendola 36, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza de buon padre di famiglia.

Art. 5) Dotazione informatica

L'affidante fornisce, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli in via esclusiva:

- a) i programmi informatici per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACF e verso Internet;
- c) il servizio di salvataggio dei dati relativi ai programmi forniti;
- d) l'assistenza e la manutenzione software.

L'assistenza hardware rimane a carico della Società.

L'affidante inoltre fornisce alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione

Art. 6) Aggiornamento e supporto professionale

L'affidante è tenuta a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) l'assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati da Acipromuove.

Art. 7) Elenco attività affidate

Acipromuove affida a SAMM l'incarico di svolgere le seguenti attività:

- a) servizio strumentale all'attività di Scuola guida dell'Automobile Club Firenze, nell'ambito pubblicitario dei servizi svolti in base al vigente contratto e dei servizi trimestrali disciplinati dall'art.4, comma 2, n.1 dello Statuto, consistente in attività commerciale, formativa, amministrativa ed informatica;
- b) assistenza e supporto nella gestione tecnico-amministrativa del servizio "Bollo Sicuro", con tutti gli adempimenti connessi (acquisizione clientela, esecuzione bolli, archiviazione documenti, riversamento incassi, mailing informativo e quant'altro);
- c) assistenza, collaborazione e supporto nella attività relative al servizio di riscossione delle

tasce automobilistiche;

d) controllo e gestione modulistica SEPA;

e) collaborazione e supporto al servizio di assistenza per le pratiche automobilistiche;

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere.

Art. 8) Standard operativi e verifiche da parte di Acipromuove

L'affidataria s'impegna a concordare con l'affidante gli orari di servizio, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti.

L'affidataria si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'affidante ed uniformandosi agli *standard* ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso affidante in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

L'affidataria attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico l'affidataria presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Acipromuove è valido anche per l'affidataria ed è esteso a tutti i dipendenti della stessa.

L'Acipromuove avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dall'affidataria, al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, ed allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

Art. 9) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse di Acipromuove al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. L'affidataria risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare ad Acipromuove.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, nel caso di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento.

Art. 10) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, SAMM predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del CdA di Acipromuove per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- a) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile;
- b) laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- c) laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Art. 11) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

Acipromuove detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto; è fatto divieto all'affidataria di consentire l'alienazione a soggetti privati di quote anche minoritarie del capitale sociale.

L'affidataria svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'affidante, ovvero

non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'affidante, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della Città metropolitana di Firenze.

L'organo di amministrazione dell'affidataria non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione di Acipromuove per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili, di qualunque valore;
- 2) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3) stipula di contratti di appalto di servizi e forniture di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario e stipula di contratto di appalto di lavori di importo superiore ad € 200.00,00;
- 4) acquisizione di partecipazioni in altre società o enti comunque denominati;
- 5) costituzione di società o enti;
- 6) stipula di contratti di affitto d'azienda o rami d'azienda nei confronti di soggetti privati.

Il controllo analogo da parte di Acipromuove sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale Acipromuove ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad Acipromuove

Restano salvi gli insindacabili poteri di Acipromuove inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; SAMM dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

Il Revisore Unico di Acipromuove ha la facoltà di effettuare controlli sulla gestione di SAMM.

Le parti dovranno formalizzare per iscritto qualsiasi modifica del presente contratto.

Art. 12) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro tra l'affidante e l'affidataria sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13) Trattamento dei dati personali

Acipromuove nomina SAMM Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**). Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs 101 del 2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 14) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

Art. 15) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, ... 2020

ACIPROMUOVE S.R.L.

Il Presidente

SAMM S.R.L.

Il Presidente

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. SAMM accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 4) Locali

Art. 5) Dotazione informatica

Art. 6) Aggiornamento e supporto professionale

Art. 7) Elenco attività affidate

Art. 8) Standard operativi e verifiche da parte di Acipromuove

Art. 9) Responsabilità

Art. 10) Documenti previsionali

Art. 11) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

Art. 13) Trattamento dei dati personali

Art. 14) Spese

Art. 15) Foro competente

SAMM S.R.L.

Il Presidente

Allegati:

- a) verifica di congruità;
- b) disciplinare operativo;
- c) nomina responsabile esterno al trattamento dei dati.